

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2195

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NUTI, AGOSTINELLI, BARONI, CANCELLERI, CASTELLI, CIPRINI, COMINARDI, COZZOLINO, DA VILLA, DALL'OSSO, DELLA VALLE, DI BENEDETTO, DI VITA, D'UVA, GRILLO, LOREFICE, MICILLO, PESCO, SCAGLIUSI, SIBILIA, VILLAROSA

Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla deindustrializzazione

Presentata il 17 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese è in atto, ormai da diversi decenni, un'opera di deindustrializzazione che ne ha progressivamente indebolito la struttura economica.

Una volta esauritosi lo slancio industriale intervenuto a seguito del miracolo economico dei primi anni Cinquanta, l'industria italiana si è progressivamente indebolita. Basti pensare alla grande industria che si è sviluppata all'interno del famoso triangolo industriale Torino-Milano-Genova, come i complessi industriali siderurgici, automobilistici, agroalimentari o chimici nostrani che esportavano prodotti di ottima qualità con eccellenti ri-

sultati in tutto il mondo e che oggi sono solo un lontano ricordo.

Il processo di deindustrializzazione è iniziato negli anni Settanta, a causa della crescita del prezzo delle materie prime, e negli anni Novanta ha subito una forte accelerazione a causa della crisi finanziaria, oltre che politico-istituzionale, che ha investito il nostro Paese, portando la classe politica dirigente di allora a privatizzare buona parte delle industrie fino a quel momento pubbliche.

Ma è solo negli ultimi quindici anni che si è consumata una massiccia svendita delle industrie italiane a gruppi societari esteri e si è operata una sistematica de-

localizzazione all'estero di unità produttive appartenenti a imprese nazionali. Alcune tra le principali aziende che operano nel settore agroalimentare italiano, famose e motivo di vanto in tutto il mondo, sono state cedute a società soprattutto francesi, svizzere e spagnole, ma anche tedesche, inglesi, turche, giapponesi e cinesi. Una sorte simile ha interessato altri settori che avevano segnato la storia dell'industria italiana, come il settore tessile, il siderurgico, il telefonico e il motociclistico. Innumerevoli sono invece i casi di delocalizzazione e la vicenda legata al gruppo FIAT è emblematica: dopo aver ricevuto per decenni ingenti somme di denaro pubblico, sotto varie forme, la FIAT ha iniziato un interminabile percorso di delocalizzazione delle fabbriche sparse sul territorio nazionale fino ad arrivare, nel gennaio 2014, al trasferimento della sede legale e della sede fiscale in Paesi stranieri.

L'assenza di un tessuto industriale nazionale proprio significa, innanzitutto, regredire a uno stato di Paese in via di sviluppo, in cui imprese estere colonizzano economicamente ovvero neocolonizzano il Paese di destinazione, influenzandone in maniera rilevante le scelte in campo politico ed economico. In questi Paesi sono dunque attori esterni, che possono avere anche interessi completamente contrari all'interesse nazionale e al benessere collettivo, a determinare in gran parte la politica industriale e le scelte economiche, così come decisioni più specifiche come i livelli salariali, le condizioni di lavoro e i relativi diritti lavorativi, tipo e destinazione della produzione. Questo è quello che è successo in Italia negli ultimi decenni, svendendo preziosi e storici marchi nei settori più disparati.

Gli effetti nefasti si possono facilmente osservare sul piano dell'occupazione. La delocalizzazione di unità produttive all'estero è sicuramente la forma che incide in maniera più evidente. Tuttavia, l'occupazione è colpita anche con riguardo alle industrie che, una volta cedute a società estere, sono assoggettate ai piani industriali e alle scelte di un altro Paese: i lavoratori sono sistematicamente sottopo-

sti a licenziamenti di massa a seguito di ristrutturazioni imposte senza discussione e senza adeguate tutele da queste società con sedi a Parigi, Londra, Berna, Berlino o New York.

Tutto questo è sintomo di un processo che sta depauperando il Paese della propria forza vitale, necessaria più che mai in questo periodo di crisi senza precedenti.

È imprescindibile il fatto che un Paese che pretenda di giocare un ruolo da protagonista sullo scenario politico europeo e internazionale debba anche poter vantare una struttura industriale solida e ben sviluppata.

Alcuni Paesi europei che all'inizio della crisi presentavano situazioni simili a quella italiana sono riusciti a resistere alle pressioni esterne e a ricomporre, se non addirittura a rafforzare, il proprio tessuto industriale, come ad esempio la Germania, attualmente forza economica trainante dell'Europa. Altri Paesi, invece, non sono riusciti a mantenere i propri presidi industriali, spesso a causa di politiche economiche non lungimiranti: gli effetti sono stati le delocalizzazioni, i numerosi fallimenti, le chiusure a catena di fabbriche e la svendita di marchi industriali all'estero, in molti casi con la connivenza dei vertici politici. Tra questi ultimi figura sicuramente il nostro Paese che, se antecedentemente alla crisi poteva vantare un settore industriale vasto e radicato sul territorio, in questi ultimi anni sta procedendo a una deindustrializzazione a ritmi sostenuti senza precedenti.

In particolare, ormai da troppi anni, nonostante il succedersi di Governi di diverso colore, l'Italia soffre la mancanza di una politica industriale, anche a breve termine. Inoltre, è emersa una visione delle società pubbliche, del settore industriale o no, come fondo da cui attingere in tempi di crisi per « fare cassa ». Tale attitudine, priva di qualsiasi lungimiranza politica, ha sicuramente contribuito in maniera sostanziale a questo processo.

Tuttavia, è la Carta costituzionale che per prima ci richiama al dovere di perseguire una solida politica industriale. In-

fatti, il titolo III della parte seconda della Costituzione, dedicato ai rapporti economici, si sofferma ampiamente sulle funzioni dello Stato in economia, e in particolare l'articolo 41 dispone che « La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

Il fenomeno è stato osservato persino dall'Unione europea, che nel mese di settembre 2013 ha lanciato l'allarme sulla forte deindustrializzazione in corso in Italia.

È dunque necessario un cambio di direzione, che riporti l'Italia nel seno delle nazioni più industrializzate, anche per recuperare il posto che le spetta in ambito internazionale per la sua storia, più e meno recente, e per la fierezza del suo operoso popolo. Un cambio che deve apportare al Paese nuova linfa vitale per la sua economia e più possibilità occupazionali per consentire una solida ripresa economica in questo periodo di crisi senza precedenti.

Ciò sarà possibile solo a seguito di una congrua e attenta indagine da parte del Parlamento sulle cause di questo fenomeno al fine di porre un freno e di evitare che possano nuovamente ripetersi episodi di svendita di interi comparti industriali a società multinazionali estere.

Alla luce della gravità del fenomeno della deindustrializzazione in atto nel nostro Paese è quindi improrogabile e necessario istituire una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di indagare e di verificare le cause di questo processo.

Questa proposta di legge si propone dunque l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sulle vicende relative al fenomeno della deindustrializzazione in Italia. In particolare, la Commissione ha il compito di concentrarsi su alcuni specifici aspetti, elencati all'articolo 1, quali: raccogliere dati sulla deindustrializzazione, valutare l'idoneità della politica industriale italiana ed accertare eventuali responsabilità per la sua mancata attuazione, verificare il rispetto dei diritti dei lavoratori, accertare la conformità alla legge degli eventi connessi al processo di deindustrializzazione e indagare sulla privatizzazione delle imprese di Stato.

Infine, si dispone che la Commissione possa presentare, al termine dei propri lavori, una relazione recante proposte di tipo amministrativo e legislativo volte a contrastare il fenomeno della deindustrializzazione e a sviluppare la crescita e il rafforzamento del settore industriale nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della deindustrializzazione in Italia, di seguito denominata « Commissione », al fine di indagare sulle vicende relative al fenomeno della deindustrializzazione dal 1990 ad oggi.

2. La Commissione ha il compito di:

a) raccogliere dati e informazioni relativi al processo di deindustrializzazione, con particolare attenzione alla delocalizzazione all'estero di unità produttive appartenenti a imprese italiane e alla cessione di quote azionarie, anche di controllo, di imprese italiane a imprese straniere;

b) valutare l'idoneità della politica industriale italiana rispetto alle significative potenzialità economiche nazionali e le cause, anche internazionali, della sua mancata attuazione o della sua inefficienza;

c) verificare se la mancata attuazione della politica industriale e lo stesso fenomeno della deindustrializzazione siano riconducibili a responsabilità a livello politico, amministrativo e dirigenziale e ad eventuali comportamenti illeciti;

d) verificare il rispetto dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori dipendenti delle imprese coinvolte nel processo di deindustrializzazione;

e) accertare se le modalità di cessione totale o parziale delle imprese italiane a imprese straniere ovvero le modalità di delocalizzazione all'estero di unità produttive appartenenti a imprese italiane siano avvenute nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinamento nazionale e dell'Unione

europea e accertare i finanziamenti pubblici ricevuti, anche indirettamente, dalle imprese che hanno operato delocalizzazioni;

f) indagare sulle modalità con le quali si è provveduto e si procede a cedere quote azionarie di società a totale o a parziale partecipazione pubblica, sui reali benefici che lo Stato ne ha tratto e sulla proprietà delle imprese precedentemente partecipate dallo Stato.

3. La Commissione può formulare proposte di carattere legislativo e amministrativo volte a contrastare il fenomeno della deindustrializzazione e a sviluppare la crescita e il rafforzamento del settore industriale nazionale.

4. La Commissione si riunisce per la prima volta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da quindici deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati e da quindici senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati. I componenti della Commissione non possono trovarsi comunque in posizione di conflitto di interessi rispetto alla materia oggetto dell'inchiesta né essere oggetto di procedimenti giudiziari

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, un senatore e un deputato, e da due segretari, un senatore e un deputato, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti tra più di due candidati, entrano al ballottaggio i due più giovani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ai sensi del comma 4, terzo periodo.

6. La Commissione è istituita per la durata di dodici mesi.

7. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alle Camere. La Commissione presenta altresì alle Camere una relazione nei casi di particolare gravità e urgenza che lo rendono necessario.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni

altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente legge.

3. La Commissione, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, può richiedere e ottenere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto professionale e il segreto bancario si applicano le norme vigenti in materia. Per i fatti rientranti nei compiti della Commissione non può, in nessun caso, essere opposto il segreto di Stato. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di violazione del segreto di cui al comma 1 si applicano le pene di cui all'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per informazione o per riassunto, atti o documenti del procedimento di inchiesta di cui è stata vietata la divulgazione.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese complessive per il funzionamento della Commissione sono pari a 30.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa fra loro, autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0026150